

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI ALFIANELLO (BS) E BERLINGO (BS) PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno **2019** il giorno del mese di **Luglio** presso le sede municipale del Comune di Alfianello (Brescia) sita in Piazza Lodovico Pavoni, nr.7

TRA

il **Comune di Alfianello (Bs)**, con sede in Piazza Lodovico Pavoni, nr.7, C.F. 00875940173 - P.I. 00584600985, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Matteo Zani (Comune capo convenzione),

E

il **Comune di Berlingo (Bs)** con sede in Piazza Paolo Sesto, nr. 2, C.F. 00955490172 - P.IVA 00955490172, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Fausto Conforti (Comune convenzionato),

PREMESSO che:

l'Amministrazione Comunale di Alfianello, con deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

e

l'Amministrazione Comunale di Berlingo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio del Segretario Comunale in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465/1997 e della Circolare in data 24 marzo 2015 Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali a firma del Prefetto dott. Umberto Cimmino;

VISTO l'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la gestione associata si concretizza in un accordo convenzionale;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO E FINE

1. I Comuni di Alfianello (Bs) e Berlingo (Bs) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni dell'Ufficio del Segretario Comunale, garantendo agli enti aderenti la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e conseguendo un risparmio della spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

1. Il Comune di Alfianello assume la veste di Comune capo convenzione.
2. La presente convenzione è classificata in classe IV, essendo il Comune capo convenzione classificato in tale classe.

ART. 3 – RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Segretario Comunale, dipendente del Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Alfianello e Berlingo.
2. Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo convenzione, previo accordo con il Sindaco del Comune convenzionato. In relazione alle modalità di nomina e di revoca, si rinvia alle disposizioni normative vigenti, nonché ai provvedimenti della Prefettura di Milano, Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.
3. Al Sindaco del Comune capo convenzione spettano altresì tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale. Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione. Competeranno quindi al Sindaco del Comune capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ferie, permessi, ecc., nonché il rilascio dell'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., e tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Con la presente convenzione i Comuni aderenti prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. In caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale titolare, le relative funzioni vengono svolte dal Segretario supplente nominato dalla Prefettura di Milano o dal Vicesegretario, ove istituito.

ART. 5 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

1. Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative in relazione alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

2. Di norma, la prestazione lavorativa del Segretario Comunale è ripartita su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, nel modo seguente:
 - 16 ore settimanali presso il Comune di Alfianello;
 - 20 ore settimanali presso il Comune di Berlingo.
3. Il calendario dei giorni e l'orario di servizio saranno stabiliti di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale; la distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato.
4. È fatta in ogni caso salva la possibilità che il Segretario Comunale, in relazione ad eventuali specifiche necessità o particolari esigenze dei singoli Comuni convenzionati, provveda ad una diversa ripartizione dell'orario di lavoro svolto, informandone verbalmente i Sindaci.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Segretario Comunale, oltre al trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dalle norme vigenti e dalla contrattazione collettiva, spetta ai sensi dell'art. 10, comma 3 del DPR 465/1997 e dell'art. 45, comma 1, del C.C.N.L. 16.5.2001, una retribuzione mensile aggiuntiva pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lettere a), b), c) d), e) del C.C.N.L. 16.05.2001.
2. Ai sensi del Contratto collettivo integrativo di livello nazionale del 22.12.2003 i Sindaci dei Comuni convenzionati si riservano la facoltà di procedere, nel caso di incarichi di responsabile di servizio, in autonomia e secondo le disponibilità di bilancio dei rispettivi enti, a corrispondere al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione in misura non inferiore al 10% e non superiore al 30% della retribuzione di posizione in godimento. Il limite della predetta maggiorazione è riferito all'intera convenzione di segreteria.
3. Ai sensi dell'art. 42 del C.C.N.L. 16.05.2001 gli enti destinano, in autonomia e secondo le disponibilità di bilancio dei rispettivi enti, un importo non superiore al 10% del monte salari a titolo di retribuzione di risultato, definendo ciascuno le modalità di verifica del conseguimento dei risultati connessi alla retribuzione di risultato. Il limite della predetta maggiorazione è riferito all'intera convenzione di segreteria.
4. Spetta, inoltre, al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 comma 3 del DPR 465/1997 e all'art. 45 comma 2 del C.C.N.L. del 16.5.2001, regolarmente documentate, per l'eventuale accesso alla sede in convenzione, da calcolarsi secondo le disposizioni di legge.
5. Per quanto attiene ai compensi accessori spettanti al Segretario comunale eventualmente previsto dal C.C.N.L., ovvero attribuiti autonomamente dalle singole amministrazioni per l'espletamento di particolari servizi, verranno corrisposti direttamente da ogni singola Amministrazione comunale e di tali somme non si terrà conto nel riparto.

ART. 7 - RAPPORTI ECONOMICI TRA ENTI CONVENZIONATI

1. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del C.C.N.L. del 16/05/2001, è ripartita tra i Comuni nella seguente proporzione:

Comune di Alfianello (16 ore sett)	44,44%
Comune di Berlingo (20 ore sett.)	55,56%

2. Parimenti, la stessa proporzione regola i rapporti economici tra gli Enti per la corresponsione di ogni altro onere economico previsto dal C.C.N.L. dei Segretari, ad eccezione della retribuzione di risultato di cui all'art. 37, comma 1, lett. f) e g), che spetterà a ciascun Ente nel rispetto dei limiti complessivi fissati dalla normativa legislativa e contrattuale vigenti.
3. Al Segretario Comunale sarà eventualmente corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Berlingo il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica nella misura stabilita dalla normativa. In ossequio al Decreto n.0025402 del 17.05.2011 emanato dall'Unità di Missione istituita con Decreto del Ministro dell'Interno 31.07.2010 ed alla nota 0054055 del 21.04.2011 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai Segretari Comunali che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio. Tali eventuali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del Comune convenzionato di Berlingo, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Alfianello, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Berlingo, comprendendo anche il viaggio di ritorno.
4. I diritti di segreteria per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno liquidati da ogni Ente trimestralmente e comunicati al Comune capo convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 10 del D. L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014.
5. Le spese per missioni e trasferte del Segretario Comunale sono ad esclusivo carico del Comune nel cui interesse tali prestazioni sono effettuate.
6. Il Segretario Comunale ha diritto a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento, a seminari, giornate di studio e simili, ed ai corsi di specializzazione per il passaggio alle fasce professionali superiori. Gli eventuali oneri sono anch'essi ripartiti tra i Comuni partecipanti alla Convenzione nella proporzione sopracitata.
7. Qualora il Sindaco di uno dei Comuni convenzionati si avvalga della facoltà prevista dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. 267/00, conferendo al Segretario Comunale altre funzioni, oltre a quelle previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, il relativo onere sarà interamente a carico dello stesso Comune.

8. Il Comune capo convenzione erogherà per intero le competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e provvederà, entro il mese di Gennaio di ogni anno, ad inviare al Comune convenzionato il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente per la gestione del servizio associato.
9. Il Comune convenzionato verserà al Comune capo convenzione, entro il mese di Giugno di ogni anno, un anticipo pari al 50% della quota di competenza degli emolumenti lordi preventivati, provvedendo poi al saldo di quanto dovuto entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma precedente.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.
2. Il Comune capo convenzione si impegna a garantire al Comune convenzionato tutte le informazioni inerenti all'organizzazione ed alla gestione del servizio.

ART. 9 – POPOLAZIONE RESIDENTE IN CIASCUN COMUNE

1. I Comuni contano alla data del 31.12.2018 il seguente numero di abitanti:
 - Alfianello (Bs): n. 2450
 - Berlingo (Bs): n. 2782

ART. 10 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

1. Quanto alla durata, la presente Convenzione è da intendersi valida fino a 120 giorni dalla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune capo convenzione, con decorrenza dalla data di entrata in servizio del Segretario titolare, che dovrà essere in possesso dei necessari requisiti professionali, ed in seguito ad apposito nulla osta del Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di Milano - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Lombardia.
2. Nel periodo ricompreso tra la scadenza del citato mandato ed i citati 120 giorni successivi, i Comuni potranno decidere di rinnovare la convenzione (per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare), di stipularla con altri Comuni o di svolgere il servizio con un unico Segretario.
3. La presente Convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali con decorrenza dalla data ivi stabilita;
 - b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti mediante adozione di atto deliberativo consiliare, previa notifica alle Amministrazioni

convenzionate di comunicazione del preavviso di recesso. La decorrenza dello scioglimento della convenzione opera decorsi almeno 90 giorni dalla notifica del preavviso di recesso.

4. In caso di scioglimento consensuale della convenzione o al termine naturale della convenzione di Segreteria, i Sindaci definiscono, d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario stesso deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione. In caso di recesso di uno degli enti convenzionati, il Segretario Comunale resterà in servizio sui restanti enti, che si suddivideranno in proporzione gli oneri economici connessi al recesso.
5. Dei provvedimenti di costituzione e di scioglimento della presente convenzione, il Comune capo convenzione dovrà fornire immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di Milano - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Lombardia.

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti stabiliscono che la soluzione di tutte le controversie inerenti la convenzione, che eventualmente sorgano tra i Comuni durante la durata della stessa, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. In caso di mancato accordo, la competenza alla risoluzione delle controversie è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

ART. 12 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
2. Qualora nel corso della durata della Convenzione sopravvengano norme che disciplinano il rapporto di lavoro del Segretario Comunale in convenzione in modo incompatibile con le previsioni della convenzione, le stesse norme sono immediatamente applicabili, mentre quelle incompatibili della convenzione devono intendersi implicitamente abrogate.
3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n.131 a spese del richiedente.
4. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano (ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia), per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Alfianello (Bs)

Matteo Zani (f.to digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Berlingo (Bs)

Fausto Conforti (f.to digitalmente)